



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia, cooperazione

Via Vannetti n. 32 – 38122 Trento

T +39 0461 492921

F +39 0461 493819

pec dip.taec@pec.provincia.tn.it

@ dip.taec@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

AI COMUNI

ALLE COMUNITA'

AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

Via Torre Verde, 21

38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI SETTORE

AI DIPARTIMENTI E UMST DELLA PROVINCIA

AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S.
Martino

ALL'ORDINE ARCHITETTI E
INTERPROFESSIONALE

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ALL'ORDINE TECNICI PICCOLI COMUNI

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

ALL'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI

ALL' ANCE – ASSOCIAZIONE TARENTINA
DELL'EDILIZIA

ALL'ASAT – ASSOCIAZIONE ALBERGATORI E
IMPRESE TURISTICHE

CONFCOMMERCIO-UNIONE COMMERCIO

CLA – CONSORZIO LAVORO AMBIENTE

AL CONSORZIO DEI COMUNI

AL COMUNE DI TRENTO

LEGA AMBIENTE E ITALIA NOSTRA E WWF
TRENTINO E ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE

INU – ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA –
SEZIONE TRENTINO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

LORO SEDI

S013/2023/18,3

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: approvazione della norma di attuazione dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di piani urbanistici, distanze, paesaggio ed autorizzazione paesaggistica. Nota informativa.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2023, n. 243 è stata pubblicata la norma di attuazione in materia di piani urbanistici, distanze, paesaggio ed autorizzazione paesaggistica, recentemente approvata con decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 143, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio”*.

Si riporta, per comodità di lettura, il testo della norma di attuazione:

“DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023 , n. 143 .

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 8 e 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, in particolare, l'articolo 21;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale.»;

b) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che contrassegnano l'assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali.

Le Province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16 del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403.

Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale.

Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e sesto comma, le Province possono disciplinare con legge provinciale nonché con atti normativi e amministrativi a carattere attuativo le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale nel quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al sesto comma. La predetta disciplina provinciale concernente il procedimento di autorizzazione paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa statale in materia.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

Il decreto legislativo 26 settembre 2023 , n. 143, di modifica della norma di attuazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, reca, tra l'altro, delle norme **immediatamente precettive in materia di distanze**, segnatamente laddove dispone che: *“Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che contrassegnano l'assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali”*.

Detta norma, riprendendo quella già vigente e contenuta nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 che ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale per il governo del

territorio 2015, e prima ancora della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008, conferma che sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m., nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico.

La norma di attuazione è meritevole di attenzione anche laddove dispone che *“I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale”*, andando a sostituire la previgente disposizione contenuta nel D.P.R. 381 del 1974 che disponeva: *“I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati con deliberazione della giunta provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale. Analogamente sono approvate le eventuali modifiche ai piani urbanistici di grado subordinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino approvati con legge ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574”*.

Questa norma darà lo spazio ai legislatori provinciali per valutare eventuali nuove impostazioni all'attuale assetto pianificatorio e procedimentale correlato, anche avviando il confronto con gli ordini, collegi, associazioni di categoria e Consorzio dei Comuni trentini, rappresentati, per il territorio provinciale, in seno al Tavolo dell'Urbanistica.

Nel rammentare che il decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 143 di approvazione della norma di attuazione è entrato in vigore il 1 novembre 2023, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Andreatta -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).